COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

46.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Comunicazioni del presidente:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Sull'ordine dei lavori:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Pisicchio Giuseppe 3

Rebecchi Aldo 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980) 4

Mancini Vincenzo, *Presidente* . 4, 5, 6, 8, 10, 11 17, 18, 20, 22

PAG.

Astone Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 4, 16, 17

Borruso Andrea, *Relatore* 5, 6, 8, 10, 11 16, 18, 20, 22

Calvanese Flora 4

Rebecchi Aldo 16

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 22

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758);

Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568);

Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente

PAG.

e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582);

Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395) 22

PAG.

Mancini Vincenzo, *Presidente* 22, 35, 36

Biondi Alfredo 36

Borruso Andrea 36

Lucenti Giuseppe 35

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 34

Rotiroti Raffaele 35

Santoro Italico 35

La seduta comincia alle 10.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, gli onorevoli Anselmi e Vincenzo Scotti sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Astone e Gianfranco Orsini per l'esame del provvedimento n. 2980.

Comunico, altresì, che sempre a norma dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, l'onorevole Bassolino è sostituito dall'onorevole Masini per l'esame del disegno di legge n. 2758 ed abbinate proposte di legge.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici, con decreto ministeriale 17 marzo 1989, comunicazione della nomina del professor Giuseppe Lo Manto a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza dei datori di lavoro dei consorzi di bonifica ed in sostituzione del dottor Giorgio Marra, dimissionario.

Sull'ordine dei lavori.

GIUSEPPE PISICCHIO. Signor presidente, vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, anticipando l'esame del disegno di legge n. 2758, concernente le nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola. Tale discussione comporterà poco tempo, perché si tratta di deliberare circa un testo unificato che recepisce in parte le indicazioni ed i pareri delle Commissioni da noi interpellate. Inoltre, il Governo era stato preavvisato di questa eventualità.

PRESIDENTE. Faccio notare che il Governo è comunque presente nella persona del sottosegretario Astone, il quale, però, non ha seguito l'*iter* del disegno di legge n. 2758 e potrebbe incontrare alcune difficoltà. Comunque, invito i gruppi a pronunciarsi anche senza tener conto della mia osservazione, che pure non considero di scarso rilievo.

ALDO REBECCHI. È vero che il Governo è formalmente presente, ma ritengo che difficilmente potrebbe contribuire alla discussione sul doppio canale di reclutamento del personale scolastico. Inoltre, anche il provvedimento sulle poste è urgente e mi permetto di far notare che se avessimo cominciato la seduta in orario saremmo stati in grado di discutere entrambi i provvedimenti.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni dei colleghi, dichiaro che l'ordine dei lavori proseguirà come stabilito secondo il calendario.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 13 aprile sono stati esaminati ed approvati i primi 4 articoli del disegno di legge e il seguito della discussione era stato rinviato ad altra data, su richiesta del gruppo comunista, fatta propria dal presidente.

Nella seduta odierna dobbiamo riprendere l'esame dell'articolo 5, di cui è stata data già lettura, al quale sono riferiti un emendamento interamente sostitutivo del Governo e due subemendamenti – uno del relatore e l'altro del Governo – in accoglimento della condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio.

Il relatore, inoltre, intende formalizzare un subemendamento che aggiunga al comma 3 dell'articolo 5 l'anno 1988. Si tratta di una modifica che, ove accolta, dovrebbe essere trasmessa alla Commissione affari costituzionali. Tale subemendamento, quindi, potrà essere votato solo in linea di principio.

Anche per quanto riguarda i subemendamenti presentati dal relatore all'emendamento del Governo 31. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 31, per soddisfare la condizione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, si dovrà procedere ad una votazione in linea di principio. Tali modifiche, infatti, dovranno essere trasmesse alla IX Commissione trasporti per il prescritto parere, trattandosi di questioni concernenti materie di sua competenza.

Nella seduta odierna non si potrà procedere alla votazione degli articoli 5 e 31, ma potranno essere votati gli altri articoli e gli emendamenti ad essi riferiti.

Do lettura dei subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 5. 1 e 31. 1:

All'emendamento 5. 1, comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1985 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 5. 1. 1.

Relatore.

All'emendamento 5. 1, comma 3 sostituire le parole: e 1987 *con le seguenti:* 1987 e 1988.
0. 5. 1. 3.

Relatore.

All'emendamento 5. 1, comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo quella concernente la decorrenza della nomina che è fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 5. 1. 2.

Governo.

All'emendamento 31. 1, comma 1, dopo le parole a trattativa privata con *inserire le seguenti:* imprese o.
0. 31. 1. 2.

Relatore.

All'emendamento 31. 1, comma 1 eliminare la sigla A *e dopo la parola:* costituite *aggiungere la seguente:* prevalentemente.
0. 31. 1. 3.

Relatore.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo esprime parere favorevole sui subemendamenti del relatore.

FLORA CALVANESE. Il gruppo comunista voterà a favore dei due subemendamenti relativi alla decorrenza dei termini di entrata in vigore dei benefici stabiliti dal provvedimento. Per quanto riguarda

il subemendamento 0. 5. 1. 3 presentato dal relatore, relativo all'introduzione dell'anno 1988 e sull'emendamento del Governo 5. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, preannunciamo la nostra astensione.

Ci asterremo sul complesso dell'articolo perché permangono alcune perplessità sul regime di accesso alla dirigenza, che risulta in contrasto con quanto stabilito dai gruppi e con il contenuto del disegno di legge n. 3464, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali. Constatiamo un arretramento dalle posizioni inizialmente definite e la necessità di rinviare le proposte emendative alle Commissioni competenti per i prescritti pareri conferma le nostre posizioni.

È infondata l'accusa rivolta al gruppo comunista di aver rallentato l'*iter* del provvedimento, perché la responsabilità ricade interamente sul Governo per il modo « pasticciato » con cui ha proceduto sulla questione della dirigenza. Se si fosse fatta chiarezza fin dall'inizio, il disegno di legge al nostro esame sarebbe già stato approvato.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento del Governo 0. 5. 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0. 5. 1. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento del relatore 0. 5. 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del Governo 0. 5. 1. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Trasmetterò i subemendamenti approvati in linea di principio alla Commissione competente per il prescritto parere.

Ricordo che, per le ragioni precedentemente espresse, la votazione dell'articolo 5 è sospesa.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Funzioni dirigenziali e direttive).

1. Nei quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, ferme restando le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore amministrativo e di dirigente superiore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono raggruppate le funzioni di dirigente di ispettorato di zona, di ispettore generale e di consigliere ministeriale aggiunto.

2. Le funzioni previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono svolte indifferentemente dal personale con qualifiche ad esaurimento e da quello appartenente alla IX categoria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Funzioni superiori).

1. L'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« ART. 13. – *Conferimento dei compiti di categoria superiore.* — 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico può essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione

vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.

2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, può essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.

3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.

4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.

5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.

6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.

7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, spetta al personale una indennità, non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto già erogato per stipendio ed indennità per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.

8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali più favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.

9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalità di cui all'articolo 10, terzo comma della presente legge ».

A tale articolo sono riferiti gli emendamenti 7. 1 e 7. 2 del Governo, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

(Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica).

1. L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, è abrogato.

(È approvato).

ART. 9.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

(È approvato).

ART. 10.

(Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

1. Al personale di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera *c)* del primo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per « maturato economico » realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorché inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Valutazione del servizio militare).

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreché non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi 12 anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

A tale articolo è riferito l'emendamento 11. 1 del Governo, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 11. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 12 al 17 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(Competenze accessorie).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le misure delle competenze accessorie per il personale delle aziende postelegrafoniche con qualifiche dirigenziali e con qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono determinate, fatti salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti con disposizioni a carattere generale, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, in relazione ad analoghi provvedimenti concernenti il personale inquadrato nelle categorie professionali.

(È approvato).

ART. 13.

(Limiti del lavoro straordinario).

1. È ratificata l'autorizzazione, concessa dalle aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

(È approvato).

ART. 14.

(Cumulo di indennità).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

(È approvato).

ART. 15.

(Consegna di telegrammi ed espressi).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corresponsione del compenso, di cui al comma 1, nonché i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

(È approvato).

ART. 16.

(Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente).

1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della

legge 21 dicembre 1972, n. 819, come risultano modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

(È approvato).

ART. 17.

(Indennità di motoveicolo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, può essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprietà dell'Amministrazione, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennità di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonché ad una indennità per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.

3. Tale ultima indennità è stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.

4. La indennità di cui al comma 3 non è frazionabile.

5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Servizi viaggianti).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e come integrato dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è sostituito dal seguente:

« ART. 16 – *Indennità per i servizi viaggianti.* — 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;

b) rimanente personale: lire 1.590.

2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 e successive modificazioni.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in

servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al comma 1 è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al comma 1 ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

3. Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito per effetto del presente articolo, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

A tale articolo è riferito l'emendamento 18. 1 del Governo, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 ».

2. L'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. – *Indennità al personale degli uffici itineranti.* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, sono estese al personale comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti ».

3. La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, come sostituito per effetto del comma 2 del presente articolo deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 18 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo purché distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

5. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli uffici di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali presso gli aeroporti, gli uffici principali radio, nonché gli uffici locali e gli altri uffici coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.

A tale articolo è riferito l'emendamento 19. 1 del Governo, di cui è stata già data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favoreole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 19. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 20 al 30 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

(Rimborso tassa per patente di guida).

1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 21.

(Abbonamenti a trasporti urbani).

1. La lettera *e)*, del primo comma, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

« *e)* stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi; ».

(È approvato).

ART. 22.

(Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale erogazione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso *una tantum* di lire 15.000 nette al personale appartenente alle soppresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

(È approvato).

ART. 23.

(Personale comandato o fuori ruolo).

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 9 – *Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato*

presso altre amministrazioni o enti pubblici. — 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 ».

(È approvato).

ART. 24.

(Affidamento dei servizi postali).

1. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni affida i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito di pacchi.

(È approvato).

CAPO II.
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

ART. 25.

(Organizzazione degli uffici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, hanno effetto fino alla data del 31 dicembre 1990.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, un ispettorato di zona per la Sicilia, con sede a Palermo, ed un ispettorato di zona per la Sardegna, con sede a Cagliari, ferma restando la dotazione dei posti dirigenziali, di cui ai quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

(È approvato).

ART. 26.

(Custodia e movimento fondi).

1. Per motivi connessi alla sicurezza della custodia e del movimento dei fondi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, può autorizzare uffici diversi dalla cassa provinciale a ricevere i versamenti di altri uffici della stessa provincia ed a fare a questi le sovvenzioni.

2. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i rapporti fra la direzione provinciale, l'ufficio autorizzato a ricevere i versamenti e ad eseguire le sovvenzioni in luogo della cassa provinciale e gli uffici che effettuano i versamenti e chiedono le sovvenzioni, nonché le modalità di custodia dei fondi e delle chiavi dei mezzi di custodia nell'ufficio designato.

3. Nel caso e per le località in cui le forze dell'ordine incontrino obiettive difficoltà ad eseguire la vigilanza degli uffici postali o la scorta armata ai mezzi di trasporto dei fondi e dei valori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilisce, sentito il consiglio di amministrazione, le misure cautelari alternative, nel rispetto dell'esigenza prioritaria di assicurare la regolare e puntuale esecuzione dei servizi e, in particolare, del pagamento delle pensioni.

(È approvato).

ART. 27.

(Visite fiscali e posti di pronta assistenza medica).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per gli accertamenti ed i controlli medico-legali sulle malattie e sulla idoneità fisica del proprio personale, si avvalgono delle unità sanitarie locali ovvero di medici fiduciari scelti tra i liberi professionisti. Le prestazioni del medico fiduciario, ivi comprese quelle contemplate dal comma 2, costituiscono svolgimento di attività libero-professionale incompatibile con il rapporto di impiego nell'ambito universitario o in quello del servizio sanitario nazionale, nonché con l'effettuazione di attività convenzionata quale medico di medicina generale.

2. Nell'ambito degli uffici aventi un numero di dipendenti superiore a mille, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono istituire posti di pronta assistenza medica, presidiati dai medici fiduciari di cui al comma 1.

3. Gli onorari da corrispondere ai medici fiduciari, per ciascuna prestazione professionale, sono stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la federazione nazionale degli ordini dei medici ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono avvalersi, per l'espletamento degli accertamenti psicotecnici previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e di altri particolari accertamenti che si rendessero necessari, oltre che delle unità sanitarie locali, anche di altri enti ed organismi sanitari pubblici specializzati, previa stipula di apposite convenzioni.

(È approvato).

ART. 28.

(Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150).

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1985, n. 150, va inteso nel senso che, per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa è autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno, locali ancorché destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39, ed a sostenere tutti gli oneri connessi.

(È approvato).

ART. 29.

(Funzionamento degli organi collegiali).

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della commissione paritetica Amministrazione – sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

(È approvato).

CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

ART. 30.

(Trasporti postali).

1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale ».

4. Allo stesso articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati ».

5. Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 430, è sostituito dal seguente:

« Lo stesso obbligo hanno per i pacchi postali verso corrispettivo di lire 190 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi, di lire 220 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15 e di lire 260 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20. Tali corrispettivi possono essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti ».

6. Allo stesso articolo 132, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni riconosca che il concessionario o l'esercente non è in grado di assicurare il trasporto e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei predetti servizi ».

7. L'ammontare del canone annuo di cui all'articolo 9 della legge 4 agosto 1984, n. 467, già fissato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto 5 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1985, n. 301, è maggiorato in misura percentuale doppia delle variazioni che saranno apportate dopo la data di entrata in vigore della presente legge alle tariffe per il servizio di trasporto dei pacchi gestito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'annesso allegato:

ART. 31.

(Assorbimento appalti postali).

1. I titolari ed i dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi di trasporto urbano e di scambio degli effetti postali operanti nelle sedi di cui all'elenco allegato alla presente legge, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume in gestione diretta in un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, con le modalità ed i criteri indicati nei commi seguenti, nella quarta categoria del personale dell'esercizio dell'Amministrazione medesima.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 viene effettuato mediante concorsi provinciali, per titoli e per esami, da indirsi, annualmente e per un quinquennio, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per le qualifiche di seguito elencate:

a) operatore dei trasporti per il personale svolgente mansioni di conducente, meccanico, garagista o trattorista;

b) operatore di esercizio per il personale svolgente mansioni di scambista o di portapacchi.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti per un numero complessivo di posti pari a quello delle unità applicate, alla data del 1° ottobre 1987, ai servizi da assumere, nell'anno, in gestione diretta secondo il programma fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Il concorso per operatore di esercizio deve essere indetto dopo l'espletamento di quello per operatore dei trasporti.

4. A ciascun concorso è ammesso il personale delle sole ditte appaltatrici operanti nella circoscrizione provinciale cui il concorso stesso si riferisce, purché in servizio presso le ditte medesime, con rapporto stabile di lavoro, alla data indicata nel comma 3. I posti eventualmente non coperti mediante il concorso per operatore dei trasporti sono portati in aumento, nello stesso ambito provinciale, al concorso per operatore di esercizio, al quale può chiedere di partecipare il personale eventualmente risultato non idoneo nel concorso per operatore dei trasporti. L'inquadramento dei vincitori dei concorsi decorre dalla data del relativo decreto.

5. Con lo stesso decreto che dispone l'inquadramento, e con la medesima decorrenza, sono portati in aumento, nelle dotazioni organiche del personale di cui al comma 2, tanti posti quante erano le unità applicate presso la ditta appaltatrice, tenendo conto delle rispettive mansioni, da assorbirsi nel successivo adeguamento automatico degli organici previsto dagli articoli 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101. Nel caso previsto dal comma 4, l'inquadramento si effettua in soprannumero, da assorbirsi nel successivo adeguamento automatico regolato dalle norme richiamate nel presente comma.

6. Il personale inquadrato in base alle norme del presente articolo non può conseguire per cinque anni trasferimenti a domanda per sede compartimentale diversa da quella per la quale ha concorso.

7. Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso della licenza elementare, integrato, per il concorso ad operatore dei trasporti, dal possesso della patente di guida di categoria C. Si prescinde dal limite massimo di età.

8. I titoli da valutare nei concorsi ed i relativi programmi di esame sono determinati con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al comma 2.

9. L'Amministrazione stessa procede, nei confronti dei vincitori, all'accertamento della idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie dei due profili professionali.

10. Qualora l'assunzione dei servizi in gestione diretta avvenga prima dell'espletamento dei concorsi per l'inquadramento del personale interessato, il personale stesso è retribuito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con il trattamento previsto per il personale straordinario di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificato dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674; il personale medesimo cessa da ogni rapporto con l'Amministrazione qualora non consegua l'inquadramento in ruolo.

11. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla provincia di Bolzano, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO
(Articolo 31).

ELENCO DELLE SEDI PER LE QUALI È PREVISTA L'ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E DI SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

A) SERVIZI DI TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI.

1) *Località capoluoghi di provincia:*

Alessandria; Aosta; Asti; Ascoli Piceno; Avellino; Belluno; Benevento; Bolzano; Brescia; Caltanissetta; Campobasso; Como; Cosenza; Cremona; Cuneo; Enna; Ferrara; Frosinone; Gorizia; Imperia; Isernia; L'Aquila; La Spezia; Latina; Macerata; Massa Carrara (Massa); Massa Carrara (Carrara); Matera; Modena; Padova; Parma; Pesaro; Pescara; Piacenza; Pordenone; Potenza; Ragusa; Ravenna; Reggio Calabria; Reggio Emilia; Rieti; Rovigo; Salerno; Sassari; Savona; Siena; Siracusa; Sondrio; Teramo; Terni; Trapani; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Varese; Venezia; Vercelli; Vicenza; Viterbo.

2) *Località non capoluoghi di provincia:*

Acireale (CT); Alba (CN); Altamura (BA); Andria (BA); Aversa (CE); Bassano del Grappa (VI); Biella (VC); Bisceglie (BA); Busto Arsizio (VA); Caltagirone (AG); Cantù (CO); Carpi (MO); Casale Monferrato (AL); Castellammare di Stabia (NA); Cecina (LI); Cerignola (FG); Cervia (RA); Cesena (FO); Chiavari (GE); Civitanova Marche (MC); Conegliano (TV); Crema (CR); Crotone (CZ); Empoli (FI); Faenza (RA); Fano (PS); Fermo (AP); Foligno (PG); Formia e Gaeta (LT); Gallarate (VA); Gallipoli (LE); Giarre (CT); Gioia Tauro (RC); Gioia del Colle (BA); Jesi (AN); Iglesias (CA); Ivrea (TO); Lanciano (CH); Lecco (CO); Lido di Roma (Roma); Lodi (MI); Lugo di Ravenna (RA); Lamezia (CZ); Marsala (TP); Merano (BZ); Mestre (VE); Modica (RG); Molfetta (BA); Montecatini Terme (PT); Monza (MI); Mortara (PV); Novi Ligure (AL); Orvieto (TR); Piombino (LI); Pontedera (PI); Portici (NA); Riccione (FO); Rimini (FO); Rovereto (TN); San Benedetto del Tronto (AP); Sanremo (IM); San Severo (FG); Segrate (MI); Sesto San Giovanni (MI); Spoleto (PG); Sulmona (AQ); Termoli (CB); Torre del Greco (NA); Trani (BA); Viareggio (LU); Vigevano (PV).

B) SERVIZI DI SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI.

Lamezia (CZ); Napoli porto; Paola (CS); Rimini (FO); San Benedetto del Tronto (AP); Siena; Termoli (CB).

A tale articolo sono riferiti l'emendamento del Governo 31. 1 e il subemendamento Menzietti e Mangiapane 0. 31. 1. 1, di cui è già stata data lettura. Poiché i presentatori di tale subemendamento sono assenti, s'intende vi abbiano rinunciato.

Il relatore ha altresì presentato i subemendamenti 0. 31. 1. 2 e 0. 31. 1. 3 di cui ho dato lettura all'inizio della seduta.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Vorrei sottolineare che il mio subemendamento 0. 31. 1. 2 risponde alla condizione prevista nel parere della I Commissione. Nel recepire tale indicazione, devo, però, precisare che, con l'aggiunta di « imprese o », si è inteso affermare che queste siano costituite prevalentemente da *ex* dipendenti delle poste.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Concordo con le osservazioni svolte dal relatore, precisando che il Governo si impegna a formulare una serie di criteri per dare precedenza alle cooperative.

ALDO REBECCHI. Il gruppo comunista comprende le osservazioni avanzate dalla Commissione affari costituzionali, ma al di là dell'interpretazione del relatore, conforme allo spirito della discussione

che si è svolta in occasione della valutazione di questo articolo, e delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il quale si è impegnato a favorire in ogni caso le cooperative, mantiene le proprie perplessità e riserve circa la pratica attuazione della normativa in questione e teme che si possa giungere all'instaurazione di un regime di concessioni ad imprese private del servizio postale. Ciò sarebbe in contraddizione con la discussione svolta finora e con gli accordi intercorsi tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

Per questi motivi il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del subemendamento 0. 31. 1. 2.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Esprimo parere favorevole sul subemendamento 0. 31. 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0. 31. 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento del relatore 0. 31. 1. 3.

GIUSEPPE ASTONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento del relatore 0. 31. 1. 3.

(È approvato).

Trasmetterò i subemendamenti approvati in linea di principio alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

La discussione dell'articolo 31 (con annesso allegato) e dell'emendamento 31. 1, interamente sostitutivo, è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 32.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

1. Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96, in quanto compatibili ».

A tale articolo è riferito l'emendamento Mangiapane e Menzietti 32. 1, di cui è già stata data lettura. Poiché i presentatori sono assenti, si intende vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Poiché agli articoli 33, 34, 35 e 36 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 33.

(Lavori e forniture di lieve entità).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

(È approvato).

ART. 34.

(Deposito di somme sequestrate).

1. Il settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

« Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità ».

(È approvato).

ART. 35.

(Pagamenti in valuta estera).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti all'estero derivanti da operazioni effettuate in sede *clearing* CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni), emette ordinativi diretti al contabile del portafoglio, secondo l'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, o all'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

2. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

3. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

(È approvato).

ART. 36.

(Filatelia).

1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Contributi ad enti ed istituti).

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1987, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tale articolo è riferito l'emendamento del Governo 37. 1, di carattere tecnico, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 37. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI - NORME PREVIDENZIALI E FISCALI.

ART. 38.

(Attività sociali ed assistenziali).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è aggiunto il seguente:

« Il decreto di cui al primo comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte ».

3. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

4. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar, istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

(È approvato).

ART. 39.

(Ritenute per canoni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'amministrazione e dell'azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

(Ritenute per quote assicurative e associative).

1. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

« Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del Dopolavoro postelegrafonici, nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa nonché per ricoveri ospedalieri.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma.

Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute di cui all'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dal comma 1, praticate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

A tale articolo è riferito l'emendamento del Governo 40. 1, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 40. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 41 e 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 41.

(Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'articolo 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

(È approvato).

ART. 42.

(Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

1. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti già effettuati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.530 milioni per l'anno 1987, in lire 10.385 milioni di maggiori spese ed in lire 45 milioni di minori entrate per l'anno 1988, in lire 25.885 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1989 ed in lire 33.765 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1990;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 800 milioni per l'anno 1987, in lire 942,5 milioni per l'anno 1988, in lire 940 milioni per l'anno 1989 ed in lire 940 milioni per l'anno 1990.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 1.200, 5.060, 1.000, 5.700 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 132, 147, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988; con riduzione nella misura di lire 1.000, 1.505, 2.530, 1.000, 19.940 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 132, 147, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989; con riduzione nella misura di lire 1.000, 1.505, 2.530, 1.000, 27.820 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 103, 132, 147, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 800 milioni, 800 milioni, 140 milioni e 2,5 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132, 196 e 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 e nella misura di lire 400 milioni, 400 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 130, 132 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990.

3. Gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici previsti dal comma 2 non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma

2 e aumentati del tasso di inflazione programmato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo è riferito l'emendamento del Governo 43. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 43, di cui è già stata data lettura.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 43. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 44.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione degli articoli 5 e 31, nonché la votazione finale del disegno di legge n. 2980, sono rinviate ad una seduta successiva, allorquando saranno acquisiti i pareri sui subemendamenti approvati in linea di principio.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché il ministro della pubblica istruzione è momentaneamente assente, propongo di sospendere la seduta in sede legislativa e di passare alla seduta in sede referente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,55.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2758); e delle proposte di legge Fincato: Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (568); Fagni ed altri: Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (582); Bianchi Beretta ed altri: Norme per lo sviluppo programmato del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 (2395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di reclutamento del personale della scuola »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fincato: « Nuove norme sul reclutamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado »; Fagni ed altri: « Aumento programmato del personale della scuola. Nuove modalità di svolgimento dei concorsi e norme transitorie a favore del personale docente e non docente da immettere in ruolo in base alle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 »; Bianchi Beretta ed altri: « Norme per lo sviluppo programmato

del servizio scolastico pubblico, per l'aumento degli organici del personale docente e non docente e nuove modalità concorsuali. Provvedimenti transitori per il personale docente e non docente da immettere in ruolo sulla base delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326 ».

Ricordo ai colleghi che, nella seduta del 13 aprile, si era convenuti sulla necessità di operare un passaggio in Comitato ristretto al fine di esaminare gli emendamenti che, in una precedente riunione, non era stato possibile valutare.

Il relatore, onorevole Pisicchio, riferirà alla Commissione circa i lavori del Comitato ristretto, che si sono conclusi con la predisposizione di un testo unificato, al quale questa mattina sono stati presentati emendamenti; chiedo quindi al relatore di pronunciarsi anche su questo aspetto.

Se la Commissione adotterà il testo proposto dal Comitato ristretto, esso potrà essere inviato per il parere alle Commissioni I, V e VII, anche al fine di chiedere un riesame dei pareri precedentemente espressi, mentre al tempo stesso il Comitato ristretto potrà subito riunirsi per esaminare gli emendamenti presentati, che potranno successivamente essere votati in linea di principio e quindi inviati alle Commissioni per i pareri. In tal modo, sicuramente riusciremo a non complicare proceduralmente l'*iter* del provvedimento.

Do lettura del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

NUOVE NORME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

ART. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di applicazione del presente articolo.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a

quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per gli insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso, prestato, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare, e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, ivi compreso quello non relativo a classi di concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per

titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20 La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

23-*bis*. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

24. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

ART. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui è compresa la provincia ove si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente dai consigli scolastici, provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante

concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direttore per almeno 5 anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno 10 anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

ART. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di 721 unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica amministrazione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici prove-

nienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici, mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

ART. 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai Provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi Provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prestato, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

9. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

10. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

11. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria ed a ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

12. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

15. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

16. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

17. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

18. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426.

19. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

20. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

21. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

ART. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

ART. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione disporrà ogni triennio con propria ordinanza l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato

si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiori a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, dopo avere effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei posti orario. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

ART. 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei predetti ruoli.

2. Hanno titolo, altresì ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 2 sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

4. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili.

5. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 2 è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo delle istituzioni dei conservatori di musica per l'accesso a posti di personale direttivo delle rispettive istituzioni.

ART. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se

prodotta da chi ha maturato il servizio necessario, comunque computabile senza che comporti di per sé onere di contribuzione, per il raggiungimento del massimo della pensione.

ART. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste il requisito di 360 giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è valido anche se non riferito a classi di concorso, ovvero se svolto in qualità di esperto ed è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970. Ai concorsi previsti dal presente comma è assegnato il 75 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali nei tre anni di validità delle relative graduatorie.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al precedente comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-1984 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione della presente legge, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione della presente legge, si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 6.

ART. 12.

1. In prima applicazione della presente legge, il Ministro della publica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami, e, per gli assistenti delle accademie di belle arti, per soli titoli.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

ART. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori di pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

ART. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n.270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni

di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

ART. 15.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo, si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

ART. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dall'annessa tabella H per i passaggi di ruolo, è ridotta a 2 anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

ART. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ad ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno 2 anni di servizio, in tutto o in parte in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e dall'aiuto-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei

titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 308 del 31 ottobre 1988.

ART. 18.

1. I posti disponibili per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 1988 n. 246, fino all'approvazione delle graduatorie relative ai concorsi indetti in base alle disposizioni della presente legge, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati o in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

ART. 19.

1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno del personale docente di ruolo privo del prescritto titolo di specializzazione si svolgono con priorità rispetto alle nomine del personale docente non di ruolo in possesso del predetto titolo e dopo aver accantonato un numero di posti pari a quello necessario per le suddette nomine da disporre ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

ART. 20.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 6.000 milioni, in ciascuno degli anni stessi, l'accantonamento « Norme in materia di reclutamento del personale della scuola » e quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, e lire 25.800 milioni per l'anno 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in favore della scuola ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale testo unificato sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 17, sopprimere le seguenti parole: ivi compreso quello non relativo a classi di concorso.

2. 1.

Lucenti, Calvanese, Santoro, Diaz.

All'articolo 4, sopprimere il comma 6.

4. 1.

Lucenti, Calvanese, Diaz.

All'articolo 9, comma 1, dopo le parole: per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, *aggiungere le seguenti:* e ispettivo.

9. 2.

Masini, Viti, Lucenti.

All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del perso-

nale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali di concorsi già espletati dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349 o in fase di espletamento e si trovino nella situazione prevista nel comma precedente adottando provvedimenti di nomina nel limite dei posti disponibili.
9. 3.

Masini, Viti, Lucenti, Diaz.

All'articolo 9, sopprimere il comma 6.
9. 1.

Lucenti, Calvanese.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: 360 giorni *con le seguenti:* 180 giorni.
11. 2.

Lucenti, Calvanese.

All'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: è valido anche se non riferito a classi di concorso, ovvero se svolto in qualità di esperto ed.
11. 3.

Lucenti, Calvanese, Santoro, Diaz.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.
11. 1.

Santoro.

All'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai docenti delle scuole italiane all'estero purché provvisti di abilitazione e con 360 giorni di servizio.
15. 1. Santoro.

Tenendo conto che vi sono tempi ristretti per i lavori della Commissione, poiché si renderà necessaria la sconvocazione a causa di concomitanti votazioni in Assemblea, invito il relatore a svolgere una breve relazione per consentire alla Commissione di decidere sulle modalità procedurali con cui continuare i nostri lavori.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Signor presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, accolgo con piacere la proposta fatta dal presidente perché anticipa una riflessione che intendevo sottoporre alla Commissione. Mi auguro che essa venga recepita dai colleghi grazie anche all'autorevole avallo del presidente ed in considerazione dell'urgenza di licenziare il provvedimento al nostro esame, sottolineata anche questa mattina dalla mia richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Ricordo alla Commissione che il Comitato ristretto ha lavorato alacremente intorno al disegno di legge n. 2758 ed alle proposte di legge ad esso abbinate. Si è cercato di formulare un testo unificato che tenesse conto degli accordi raggiunti in sede di Comitato ristretto e dei pareri condizionanti espressi dalle Commissioni I, V e VII. Vorrei sottolineare che, per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione cultura, sono stati recepiti tutti i punti, con l'eccezione di alcune parti che i colleghi del Comitato ristretto hanno ritenuto non accoglibili: mi riferisco, in particolare, ad una condizione relativa al comma 3 dell'articolo 1, sulle cattedre sperimentali. I rilievi dalla I e dalla V Commissione, invece, sono stati sostanzialmente accolti.

Non entrerò nel merito, anche perché mi sembra che nel corso dell'ultima seduta ci siamo occupati di questi aspetti in modo particolareggiato.

Devo rilevare che il Comitato ristretto ha introdotto alcune modificazioni, indipendentemente dal parere espresso dalla VII Commissione. Per esempio, alcune variazioni sono state apportate alla lettera *b)* del comma 10 dell'articolo 2 (laddove

il Comitato ristretto ha inteso prendere in considerazione i servizi prestati dai docenti all'interno della scuola in periodi compresi nell'arco di tempo cui fa riferimento la legge, in modo tale da riconoscere il servizio prestato anche in materie diverse da quella specifica), mentre all'articolo 17, alla lettera *b)*, è stato incluso un riferimento che riprende il comma a cui abbiamo fatto ora cenno. Un'altra inserzione riguarda il comma 1 dell'articolo 11: il Comitato ristretto – in parte recependo un parere della VII Commissione, in parte aggiungendo alcuni concetti – ha inserito un comma di cui do lettura: « In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste il requisito di 360 giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è valido anche se non riferito a classi di concorso, ovvero se svolto in qualità di esperto ed è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-1983 e l'anno scolastico 1988-1989, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto ». Quindi s'inserisce una previsione indicata dalla Commissione cultura, sempre rimanendo valida la condizione secondo cui tali servizi devono essere effettivamente prestati.

Il Comitato ristretto ha, inoltre, recepito una nuova indicazione riguardante l'articolo 12; in proposito, si rende necessario prendere in considerazione una normativa volta a superare la situazione di blocco dei concorsi; in tal senso, formalizzerò una richiesta.

Propongo, secondo quanto è stato anticipato dal presidente della Commissione, di adottare – ove risulti possibile – il testo elaborato dal Comitato ristretto, per poi inviarlo alle Commissioni I, V e VII. Ciò non pregiudica la possibilità di presentare – questa mattina ne sono stati formalizzati alcuni – emendamenti, che verranno però valutati in un momento successivo.

PRESIDENTE. Nel ribadire la proposta formulata in precedenza, vorrei fare alcune notazioni, che possono consentirci un più agevole proseguimento dei lavori.

Il testo licenziato dal Comitato ristretto deve essere integrato secondo quanto proposto dal relatore, recependo il suggerimento relàtivo alla revoca dei blocchi dei concorsi. Dopo aver adottato questo testo, si potrà procedere al suo esame, visto che ad esso si riferiscono gli emendamenti presentati.

Pertanto, anziché aggiornare i lavori della Commissione, si potrebbe licenziare il testo proposto dal Comitato ristretto, dando così inizio all'esame del provvedimento presso le Commissioni competenti per l'espressione dei pareri; nel frattempo, il Comitato ristretto potrebbe esaminare gli emendamenti già presentati al nuovo testo, così da consentire, subito dopo, la convocazione della Commissione nel suo complesso affinché si pronunci su di essi in linea di principio. Nel caso in cui il voto della Commissione fosse favorevole, le eventuali modifiche aggiuntive verrebbero sottoposte all'esame delle Commissioni I, V e VII.

ITALICO SANTORO. Dichiaro la mia astensione dalla votazione di questa proposta, perché uno degli emendamenti da me presentati è determinante per la definizione della posizione del gruppo al quale appartengo; quindi, se non verrà approvato, esprimerò voto contrario sul provvedimento, viceversa se verrà accolto scioglierò favorevolmente la mia riserva.

RAFFAELE ROTIROTI. Concordiamo con la proposta avanzata dal presidente e condivisa dal relatore soprattutto perché nell'ambito del Comitato ristretto abbiamo assunto l'impegno di evitare che in riferimento a specifici punti che pure ritenevamo giusti e legittimamente posti, si potesse mettere in discussione l'intero provvedimento. Ciò al fine di consentire che questo disegno di legge possa essere approvato definitivamente in tempo utile per l'anno scolastico 1989-1990.

GIUSEPPE LUCENTI. Il gruppo comunista non è d'accordo sulla procedura pro-

posta, perché al di là dell'intenzione, assai chiara, di snellire l'esame del provvedimento, di fatto essa non risulta utile né ai fini della chiarezza, né della speditezza dei lavori.

Se vogliamo che questa « storia infinita » giunga ad una conclusione, è necessario che la Commissione sciolga i nodi politici che sono alla base della discussione del provvedimento e che le Commissioni competenti siano chiamate ad esprimere il parere dopo la valutazione da parte della Commissione plenaria degli emendamenti presentati nella seduta odierna.

La procedura suggerita, pur buona nelle intenzioni, mi sembra un po' farraginosa e nei fatti destinata ad allungare i tempi anziché ad abbreviarli.

ALFREDO BIONDI. Intervengo soltanto per dichiarare, a nome del gruppo liberale, che condividiamo la procedura prospettata dal presidente, anche sulla base degli aspetti che sono stati evidenziati, poiché ritengo che il fine prevalga sui mezzi.

ANDREA BORRUSO. A nome del gruppo democratico cristiano, mi associo alla proposta formulata dal presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che qualora venisse respinta la proposta da me avanzata, risulterebbe necessario rinviare ad altra seduta il seguito della discussione sul disegno di legge n. 2758 a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

Pongo in votazione la proposta da me formulata.

(È respinta).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 15 maggio 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO